

## APPENDICE “E”

### TUTELA DELLA PRIVACY

#### **Art. 1 – Trattamento dei dati personali e dei dati “sensibili” e giudiziari**

Il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003, nonché del Regolamento emanato dal MIUR con D.M. n. 305 del 7 dicembre 2006 e del “Vademecum – La scuola a prova di privacy” emanato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati di cui sopra da parte della scuola ha il solo scopo di permettere il perseguimento delle finalità istituzionali della scuola medesima, ovvero di adempiere a obblighi di legge, e si attua nel rispetto delle specifiche norme legislative o regolamentari. I dati da trattare non devono essere estranei né eccedenti rispetto alle finalità di interesse pubblico per cui vengono forniti.

Tale trattamento è effettuato previa consegna di apposita “informativa” agli interessati, non essendo richiesto il “consenso” dei medesimi.

Un espresso “consenso informato” è invece richiesto nel caso in cui i dati raccolti debbano essere trattati per finalità non istituzionali o per ragioni non previste per legge (es. partecipazione a ricerche, sondaggi, ecc.).

#### **Art. 2 – Trattamento delle registrazioni**

##### **1. Registrazioni di suoni e immagini (foto e video) a scopo didattico**

Durante le attività scolastiche, i docenti possono avere la necessità di effettuare foto o riprese audio/ video degli alunni a scopo didattico o per documentare il percorso svolto. In tal caso, le registrazioni prodotte devono essere utilizzate esclusivamente in ambito scolastico, per le finalità proprie della scuola; pertanto non è richiesta una specifica autorizzazione dei genitori.

Nel caso in cui si prevista la divulgazione delle riprese in questione (a stampa o attraverso siti *internet* o *social network*), occorre il rilascio di uno specifico “consenso informato” da parte dei genitori.

##### **2. Registrazioni audio / Foto e video in occasione di feste o ricorrenze**

In occasione di feste, recite, ricorrenze, attività aperte, è consentito ai familiari dei bambini di effettuare registrazioni sonore e riprese foto/video; le relative riproduzioni possono essere utilizzate esclusivamente in ambito familiare o amicale, mentre non possono essere diffuse in ambiti generici né essere utilizzate a fini commerciali.

Il genitore o parente o conoscente che effettua registrazioni audio/video o foto nelle circostanze sopra descritte è personalmente responsabile del corretto utilizzo di quanto prodotto

#### **Art. 3 - Pubblicazione di dati personali, foto/video, registrazioni**

La scuola, essendo soggetta a un regime di pubblicità e trasparenza, è tenuta alla pubblicazione di una serie di informazioni, anche mediante il proprio sito *internet*; pertanto essa pone in atto particolare attenzione a non divulgare dati che dovrebbero rimanere riservati e a non eccedere le finalità istituzionali intrinseche all’obbligo di pubblicazione. A tale scopo la scuola fa riferimento delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, predisposte dal Garante.

E' vietato diffondere o comunicare a terzi i dati di altre persone (comprese le immagini) senza averle prima adeguatamente informate e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Il mancato rispetto di tale divieto può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone di cui si divulgano indebitamente i dati e può far incorrere in sanzioni disciplinari o pecuniarie, o anche in veri e propri reati.

#### **Art. 4 – Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici mobili**

L'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici mobili a scuola è definito dall'apposito Regolamento, riportato in appendice al presente Regolamento di Istituto.

In via generale, l'uso dei medesimi a scopi non didattici durante la permanenza a scuola è vietato agli studenti.

Il divieto in questione si applica anche per il personale docente, amministrativo e ausiliario, durante l'orario individuale di lavoro.

E' fatto salvo il diritto degli alunni con diagnosi di DSA o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) previsti nei Piani didattici personalizzati che li riguardano.

#### **Art. 3 – Diritto di accesso ai dati personali**

Ogni persona ha diritto di conoscere se la scuola conserva informazioni che la riguardano, di accertarne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.

Per esercitare questi diritti l'interessato può rivolgersi al "titolare del trattamento", direttamente o attraverso suoi incaricati, responsabili del trattamento dei dati in questione.

L'accesso ai dati personali è regolato dal Codice della Privacy e vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali.